

ART. 6

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole e sostituire le parole: istituzione scolastica con le seguenti: rete di scuole.

Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: classi con la seguente: alunni.

6.1. Gelmini, Centemero.

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: Personale Ata compreso.

6.51. Terrosi, Iacono.

Al comma 1, primo periodo inserire, in fine, le seguenti parole: e comprende altresì l'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo.

6.77. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per il potenziamento dell'offerta formativa, inserire le seguenti: Definisce inoltre il fabbisogno del personale ATA, nelle sue diverse componenti, necessario per il regolare funzionamento delle attività previste dallo stesso piano.

6.66. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale, aggiungere le seguenti: e del fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale determinato da reti di scuole.

6.46. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Grimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: piano triennale, con le seguenti: Piano dell'offerta formativa e degli esoneri e dei semiesoneri dei docenti che coadiuvano il dirigente scolastico.

6.71. Vezzali.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: piano triennale, inserire le seguenti: e degli esoneri e dei semiesoneri dei docenti che coadiuvano il Dirigente scolastico.

6.65. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: nel limite delle risorse disponibili sono sostituite con le seguenti: prevedendo che il numero di alunni per classe non possa essere superiore a 25, 20 in caso siano presenti studenti disabili, in accordo con la normativa vigente sulla sicurezza.

6.1016. Cristian Iannuzzi

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22, diminuito a 20 in caso di presenza di alunno certificato in situazione di *handicap*.

6.75. Nicchi, Matarrelli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22.

6.76. Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Il piano triennale definisce inoltre il fabbisogno del personale Ata nelle sue diverse componenti necessario per il regolare funzionamento delle attività previste dallo stesso piano.

6.64. Rampelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Il piano triennale definisce inoltre il fabbisogno del personale Ata nelle sue diverse componenti necessario per il regolare funzionamento delle attività previste dallo stesso piano.

6.69. Simonetti, Borghese.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. I commi 332, 333, 334 e 335 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.

6.62. Fioroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa sono prioritariamente ai docenti inidonei.

6.1011. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: L'organico dell'autonomia, *con le seguenti:* Il tetto massimo di spesa destinabile all'organico dell'autonomia.

6.37. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: cadenza triennale aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.

6.1009. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: sentiti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e.

Conseguentemente, al medesimo comma, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

6.78. Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.

Al comma 2, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: sentiti il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e.

6.81. Pannarale, Giancarlo Giordano

Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: per quanto riguarda il personale docente.

6.82. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: classi, con la seguente: alunni.

Conseguentemente al medesimo comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo: Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, la ripartizione dei posti fra le classi di concorso tiene conto dei Piani triennali approvati nel ciclo precedente.

Conseguentemente al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: è possibile una revisione delle dotazioni organiche assegnate alle singole scuole nell'arco del periodo triennale in caso di sensibili variazioni del numero di alunni iscritti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: numero di classi aggiungere le seguenti: per quanto riguarda i posti comuni; sul numero degli alunni per quanto riguarda i posti per il potenziamento.

6.1006. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: numero di classi, con le seguenti parole: numero degli alunni.

***6.87.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: numero di classi con la seguente: numero di alunni.

***6.2.** Centemero, Gelmini, Palmieri, Altieri, Lainati.

Al comma 2 dopo le parole: è effettuato sulla base del numero di classi, inserire le seguenti: del numero di sedi/plessi,

6.41. Burtone

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di aree interne, con le seguenti: di aree a basso reddito medio procapite,

6.38. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

***6.79.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e di aree aggiungere le seguenti: montane, a bassa densità demografica e di piccole isole.

6.1005. Pes, Bossa, Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

***6.1001.** Pagano.

Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.

6.3. Centemero, Palmieri Lainati.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Con decreti dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso nei Piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi, ai sensi dell'articolo 7. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia.

Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Le Istituzioni Scolastiche, afferenti al medesimo albo territoriale, costituiscono apposita rete finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali e alla gestione di funzioni e attività amministrative. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana apposite linee guida per la definizione delle convenzioni che dovranno disciplinare:

- a) principi per l'assegnazione di incarichi ai docenti afferenti all'albo territoriale che dovranno conformarsi alle norme antidiscriminatorie sul lavoro per l'assegnazione di incarichi ai docenti afferenti all'albo territoriale;
- b) criteri e modalità per l'attribuzioni di incarichi su insegnamenti opzionali o specialistici o di coordinamento e progettazione a docenti di una Istituzione Scolastica in altra o altre Istituzioni Scolastiche della rete;
- c) piani di formazione del personale;
- d) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
- e) forme e modalità per la pubblicità delle decisioni assunte, e dei rendiconti delle attività svolte;
- f) principi di *governance* della rete.

3-ter. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle singole istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse al servizio dell'istituzione, le competenze in materia di cessazioni dal servizio, pratiche pensionistiche, trattamento di quiescenza e di previdenza, progressioni e

ricostruzione di carriera, liquidazione di trattamento di fine rapporto del personale della scuola sono assegnati alle reti.

3-quater. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali, sentiti i competenti organi regionali e le rappresentanze dei Comuni, definiscono l'ampiezza degli albi territoriali in relazione alla:

- a) popolazione scolastica con attenzione alle situazioni territoriali specifiche e motivate;
- b) vicinorietà delle Istituzioni Scolastiche;
- c) caratteristiche geografiche del territorio, che dovrà considerare la specificità delle aree interne montane e delle piccole isole.

Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al presente comma. Sono iscritti agli albi territoriali i docenti degli organici provinciali che al 1 settembre 2015 risultano soprannumerari.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: al comma 4 *con le seguenti:* al comma 3-bis;

al comma 4, sostituire le parole: l'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa *con le seguenti:* l'organico dell'autonomia;

abrogare in fine le parole da: dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, *fino alla fine del periodo;*

all'articolo 7 sopprimere il comma 4.

6.1007. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'organico dell'autonomia, con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, è ripartito a livello territoriale e assegnato agli albi territoriali, suddivisi in sezioni per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto e successivamente, sulla base del fabbisogno espresso nei piani triennali dell'offerta formativa, è attribuito alle singole istituzioni scolastiche. Fatto salvo l'esperimento del preventivo piano di mobilità straordinaria di cui al comma 01 dell'articolo 8, i posti dell'organico dell'autonomia, sono coperti con il personale iscritto negli albi territoriali al quale il dirigente scolastico propone l'incarico. È comunque prevista la riserva dei posti da

destinarsi alle operazioni annuali di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente ed educativo da definirsi in sede di CCNI e della Contrattazione decentrata regionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni. Esso gode del trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impiegato qualora sia superiore a quello già in godimento. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto inoltre ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che pone il divieto ai dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.

Conseguentemente, all'articolo 8, prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Per l'anno scolastico 2015/2016, prioritariamente al piano di assunzioni di cui al Capo III, articolo 8 comma 1 del presente DDL, si procede ad un piano di mobilità territoriale e professionale straordinaria per tutti i docenti che risultano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerati utili ai fini della mobilità straordinaria tutti i posti vacanti o disponibili degli attuali organici di diritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa dell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II, articolo 2 comma 3, al capo III, articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge. La mobilità avverrà secondo quanto previsto negli allegati C (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. In ogni caso, qualora la costituzione dell'organico dell'autonomia e funzionale, di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge, dovesse avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine utile ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del suindicato CCNI si procederà alla riapertura della contrattazione ai fini del trasferimento sui nuovi posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo. Per gli anni scolastici 2016/17 e seguenti, prioritariamente alle immissioni in ruolo, verranno espletate le procedure di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo sui posti vacanti e disponibili anche dell'organico dell'autonomia e funzionale.

6.1002. Attaguile.

Sostituire il comma 3, con il seguente: La legge identifica l'ambito territoriale di competenza per stabilire l'assegnazione dell'organico dell'autonomia.

6.70. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Uffici scolastici regionali, *inserire le seguenti:* e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica.

***6.84.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Uffici scolastici regionali *inserire le seguenti:* e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica.

***6.4.** Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'organico dell'autonomia *con le seguenti:* il tetto massimo di spesa destinabile all'organico dell'autonomia.

6.35. Chimienti, Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, e I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7.

Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. I ruoli del personale docente sono regionali. Gli uffici scolastici regionali determinano i posti comuni e di sostegno da attribuire alle singole istituzioni scolastiche. Per il potenziamento dell'offerta formativa gli uffici scolastici regionali determinano graduatorie regionali, articolate aree territoriali e suddivise in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto rispettando i punteggi ereditati dalle GAE. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza delle aree territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica.

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 13 con il seguente: 13. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'USR assegna i docenti da destinare alle istituzioni scolastiche sulla base della ripartizione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 comma 3, rispettando quanto stabilito dall'articolo 8, a seguito della predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatto dal collegio dei docenti e adottato (o deliberato) dal consiglio di istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa.

Conseguentemente all'articolo 7 sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente all'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sopprimere le parole: «e iscritti negli albi di cui all'articolo 7»;

Al comma 4 sopprimere le parole: «individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7»;

Al comma 5 sostituire le parole: «gli albi» con le seguenti: «le aree» e sopprimere le parole: «nell'ambito degli albi indicati»;

sopprimere il comma 6;

Al comma 7 sopprimere le parole: «I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.

6.36. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti: fatto salvo l'esperimento del preventivo piano di mobilità straordinaria di cui al comma 01 dell'articolo 8.

Conseguentemente, all'articolo 8, prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Per l'anno scolastico 2015/2016, prioritariamente al piano di assunzioni di cui al Capo III, articolo 8 comma 1 del presente DDL, si procede ad un piano di mobilità territoriale e professionale straordinaria per tutti i docenti che risultano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerati utili ai fini della mobilità straordinaria tutti i posti vacanti o disponibili degli attuali organici di diritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa dell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge. La mobilità avverrà secondo quanto previsto negli allegati C (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. In ogni caso, qualora la costituzione dell'organico dell'autonomia e funzionale, di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge, dovesse avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine utile ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del suindicato CCNI si procederà alla riapertura della contrattazione ai fini del trasferimento sui nuovi posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo. Per gli anni scolastici 2016/17 e seguenti, prioritariamente alle immissioni in ruolo, verranno espletate le procedure di mobilità

territoriale e professionale del personale di ruolo sui posti vacanti e disponibili anche dell'organico dell'autonomia e funzionale.

6.1003. Attaguile.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo e sostituirlo con il seguente: I posti dell'organico sono coperti secondo le procedure dettate dai commi 2, 4 e 12 dell'articolo 8.

Conseguentemente sopprimere le parole: Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

6.1017. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 3 sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

***6.60.** Fassina.

Al comma 3 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

***6.67.** Iannuzzi.

Al comma 3 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

***6.50.** Terrosi, Iacono.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dell'articolo 7 *inserire le seguenti:* la cui funzione principale corrisponde al potenziamento dell'offerta formativa.

6.12. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

****6.83.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3 sopprimere il terzo e quarto periodo.

****6.30.** Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o comunque in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado

d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.

6.33. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o in possesso di corrispondente abilitazione o titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.

6.26. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia nel caso in cui questo sia in possesso delle corrispondenti competenze didattico-disciplinari desumibili dalla classe di concorso in cui è iscritto. Qualora non vi sia disponibilità di personale della dotazione organica dell'autonomia con i suddetti requisiti, il dirigente scolastico effettua le sostituzioni con il personale in possesso di abilitazione nella stessa classe concorsuale del docente assente. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

6.15. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 terzo periodo sostituire la parola: dieci con la seguente: due.

6.29. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 terzo periodo sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.

6.34. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 terzo periodo sostituire la parola: dieci con la seguente: quattro.

6.27. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque

6.28. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dotazione organica dell'autonomia inserire le seguenti: solo se il docente è in possesso dell'abilitazione specifica all'insegnamento, relativa al grado di scuola, disciplina e tipologia di posto; diversamente si attinge dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Le suddette continuano a esplicare la propria efficacia sino all'effettiva immissione in ruolo del personale docente ivi iscritto.

6.19. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: è impegnato, inserire le seguenti: solo.

6.11. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: è impegnato, inserire le seguenti: solo.

6.13. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto. ANNULLARE IDENTICO A 6.11

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

***6.40.** Marzana.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

***6.16.** Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: medesimo personale inserire le seguenti: ove previsto di specifica abilitazione.

6.32. Chimienti, Vacca, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: , solo se in possesso della necessaria abilitazione all'insegnamento della disciplina da supplire. In assenza di soggetti muniti di abilitazione le supplenze sono affidate ai soggetti abilitati presenti nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

6.17. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, in fine, le seguenti parole: solo se in possesso di specifica abilitazione altrimenti si attinge dalle graduatorie ad esaurimento e d'istituto.

6.39. Marzana.

Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: nelle classi di concorso per cui possiede specifica abilitazione.

6.31. Chimienti, Vacca, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo: In caso di copertura dei posti vacanti e disponibili, al personale della dotazione organica dell'autonomia viene conferito il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento.

6.14. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. Al comma 14 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, la parola: «521» è soppressa.

6.20. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le Istituzioni Scolastiche, afferenti al medesimo albo territoriale, costituiscono apposita rete finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana apposite linee guida per la definizione delle convenzioni che dovranno disciplinare:

- a) principi per l'assegnazione di incarichi ai docenti afferenti all'albo territoriale;
- b) criteri e modalità per l'attribuzioni di incarichi su insegnamenti opzionali o specialistici o di coordinamento e progettazione a docenti di

una Istituzione Scolastica in altra o altre Istituzioni Scolastiche della rete;

c) programmi di formazione del personale;

d) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

e) forme e modalità per la pubblicità delle decisioni assunte, e dei rendiconti delle attività svolte;

f) principi di *governance* della rete.

6.58. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali, sentiti i competenti organi regionali e le rappresentanze dei Comuni, definiscono l'ampiezza degli albi territoriali in relazione alla:

a) popolazione scolastica che non può superare 20.000 alunni;

b) vicinorietà delle Istituzioni Scolastiche;

c) caratteristiche geografiche del territorio.

Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al presente comma. Sono iscritti agli albi territoriali i docenti degli organici provinciali che al 1 settembre 2015 risultano soprannumerari.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: al comma 3-bis.

Conseguentemente all'articolo 7 sopprimere il comma 4.

6.55. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale dell'offerta formativa.

6.1008. Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli

Nardelli, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 4 sostituire le parole: l'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa *con le seguenti:* l'organico dell'autonomia.

6.45. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il piano triennale definisce inoltre il fabbisogno del personale ATA nelle sue diverse componenti necessario per il regolare funzionamento delle attività.

6.1000. Scopelliti, Binetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24, aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono

riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma *3-quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma *3-bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a I miliardo di euro a decorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

- a) finanziabili con fondi europei;
- b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

- a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
- b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma *3-ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi *3-quinquies* e *3-sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6.1010. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, e incrementato per gli anni successivi fino a coprire il rapporto uno a due tra alunni e docenti secondo le nuove certificazioni e iscrizioni registrate, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge 8 novembre 2013, n. 128.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3 e alla rubrica sopprimere le parole: Carta elettronica per l'aggiornamento e la.
6.80. Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel decreto di determinazione dell'organico, di cui al comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che l'organico dei posti di sostegno sia progressivamente incrementato al fine di garantire entro Vanno scolastico 2017-2018 il rispetto del rapporto uno a due tra docenti e alunni con disabilità certificata a livello provinciale, superando in tal modo il limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'articolo 15, comma 2-2bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6.1012. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel decreto di determinazione dell'organico, di cui al comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che l'organico dei posti di sostegno sia costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35,

comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera <2b)<1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6.1013. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corti costituzionali n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.86. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con

disabilità in conformità alla sentenza delle Corti costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6.85. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno è progressivamente incrementato al fine di garantire entro l'anno scolastico 2017-2018 il rispetto del rapporto uno a due tra docenti e alunni con disabilità certificata a livello provinciale, superando in tal modo il limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6.21. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno è costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6.22. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto. ATTENZIONE DUE EMENDAMENTI CON LO STESSO NUMERO

Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'organico dei posti di sostegno è incrementato al fine di garantire il rispetto della media di un docente ogni due alunni disabili, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6.23. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente: L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di

diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6.25. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 5 inserire, in fine, il seguente periodo: Ai docenti di sostegno si richiede una stabilità nella sede scolastica a cui sono assegnati di almeno tre anni, per garantire continuità formativa ai soggetti che ne hanno bisogno, anche sulla base di una avviata collaborazione con i docenti della classe.

6.72. Binetti.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. L'organico per gli insegnamenti curricolari di esecuzione e interpretazione e laboratorio di musica d'insieme nei licei musicali viene determinato annualmente sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica sentito l'Ufficio scolastico regionale.

6.24. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. La mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola è regolato contrattualmente in coerenza con la stabilità triennale nella definizione dell'organico dell'autonomia di cui ai precedenti commi.

***6.68.** Iannuzzi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. La mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola è regolato contrattualmente in coerenza con la stabilità triennale nella definizione dell'organico dell'autonomia di cui ai precedenti commi.

***6.49.** Terrosi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo stato, quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;

6.1014. Catalano.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. L'offerta formativa laboratoriale della disciplina «Pratica di Agenzia» è potenziata con l'affidamento delle ore di laboratorio di esercitazioni tecniche turistiche ai docenti tecnico-pratici delle classi di concorso C150 o 15/C da utilizzare all'interno del nuovo curriculum turistico in compresenza con le discipline economiche. E' disposta l'assegnazione in organico di un insegnante tecnico-pratico negli istituti che abbiano attivato non più di due corsi ovvero di due insegnanti nel caso di attivazione di più di due corsi.

6.1018. Catanoso.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nella ripartizione dell'organico, si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti funzionali è determinato a livello regionale nonché, ai sensi delle disposizioni vigenti, separato e distinto dall'organico regionale complessivo.

6.1004. Blazina.

Al comma 6 sostituire le parole: slovena o bilingui con le seguenti: albanese, catalana, germanica, greca, slovena e croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda o bilingui.

6.9. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stampo.

Al comma 7 dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano inserire le seguenti: hanno adottato e che.

6.63. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 7, dopo le parole: personale docente ed educativo inserire le seguenti: Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, che ha maturato il diritto all'assunzione a tempo indeterminato per effetto della presente legge, può chiedere di essere inserito nelle graduatorie di altre province sul resto del territorio nazionale nel posto e con il punteggio maturato alla data dell'immissione in ruolo.

6.10. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stampo.

Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:

ART. 6-bis.

(Articolazione della professione docente nell'organico dell'autonomia).

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.
2. Nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, quota parte della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 6 è destinata ai docenti esperti ed ai docenti senior. Tale quota parte è distribuita tra le regioni, le province e le istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. In prima applicazione, per ciascuna istituzione scolastica sono individuati due docenti esperti. Il numero di docenti esperti e senior è gradualmente incrementato, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 11, sino alla concorrenza del quindici per cento della dotazione organica.
3. L'incarico di docente esperto è riservato ai soggetti confermati nei ruoli a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma precedente. Il docente esperto è nominato dal dirigente scolastico, tenuto conto dei crediti maturati e del curriculum professionale, sentito il Collegio dei docenti. Ai soli docenti esperti possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, di orientamento, di *placement* per l'attivazione dell'alternanza scuola-lavoro, di tirocini extra-curricolari e dell'apprendistato, nonché di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. L'incarico, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con la funzione di docente senior. In sede di prima attuazione, la designazione dei docenti esperti è effettuata dal dirigente scolastico su proposta del Collegio dei docenti, tenuto conto dei titoli didattici e dei titoli professionali e culturali, nonché dello svolgimento di incarichi e di funzioni strumentali all'insegnamento.
4. Il docente senior è individuato dal dirigente scolastico, tenuto conto del curriculum professionale, nel limite dei posti di cui al comma 2. Il docente svolge funzioni di coordinamento in relazione agli aspetti organizzativi e progettuali dell'istituzione scolastica, a stretto contatto con il dirigente scolastico, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza. La funzione, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con quella di docente esperto.

ART. 6-ter.

(Progressione economica del docente).

1. A decorrere dal 1° settembre 2015, le risorse destinate alla progressione economica per anzianità del personale docente, inclusa la retribuzione professionale docente, sono rese indisponibili a tal fine e sono destinate agli istituti contrattuali di cui al comma 4, all'esito della

sessione negoziale ivi prevista. Dette risorse sono pari ad euro 16,7 milioni ed euro 272,8 milioni, rispettivamente per il periodo da settembre a dicembre 2015 e per l'anno 2016.

2. A decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è annualmente determinata la somma corrispondente alla spesa che, a legislazione previgente, si sarebbe sostenuta per la progressione economica per anzianità del personale docente, inclusa la retribuzione professionale docente ed escluse le somme già attribuite al personale con gli istituti contrattuali di cui al comma 4. Tali somme sono rese indisponibili al fine citato, per essere destinate agli istituti contrattuali di cui al comma 4, all'esito della sessione negoziale ivi prevista.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comitati di settore di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano indirizzi, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Scuola, in materia di progressione economica del personale docente, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli indirizzi di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dei seguenti vincoli e principi:

- a) la progressione economica per anzianità, attribuita al personale docente per valorizzare l'esperienza professionale maturata, è ricondotta al 30 per cento di quella sostenuta a legislazione previgente;
- b) alla valutazione positiva dell'efficacia dell'azione didattica e formativa, dell'impegno professionale nell'attuazione del piano dell'offerta formativa, dei titoli professionali acquisiti in servizio e del contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica corrisponde un incremento stipendiale stabile, nel limite della spesa annua complessiva pari, per ciascun anno, al 70 per cento di quella sostenuta a legislazione previgente per la progressione economica per anzianità, detratte le risorse occorrenti per l'istituto contrattuale di cui alla lettera c). Detto incremento stipendiale ha natura retributiva, imponibile e pensionistica di trattamento fondamentale;
- c) ai docenti esperti e senior di cui all'articolo 6-bis, commi 3 e 4 della presente legge, è riconosciuta una indennità, avente natura di trattamento accessorio, non inferiore al 10 per cento dello stipendio caratteristico della posizione economica iniziale;
- d) il limite di spesa di cui alla lettera b) è ripartito tra le scuole in proporzione all'organico dei docenti. Ciascun dirigente scolastico attribuisce l'incremento stipendiale di cui alla medesima lettera b), nel limite della somma assegnata alla propria scuola, in occasione di ciascuna valutazione triennale di cui all'articolo precedente, ai docenti in servizio;

e) l'incremento stipendiale di cui alla lettera b) è distinto in tre diverse fasce economiche, definite a livello nazionale. La fascia di importo maggiore non può essere inferiore al valore che si ottiene dividendo il limite di spesa nazionale di cui alla lettera b) per l'80 per cento dei posti dell'organico docente dell'autonomia, così da far sì che le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire a tutto il personale detta fascia. Le fasce di importo inferiore non possono essere superiori al valore che si ottiene dividendo il medesimo limite di spesa per, rispettivamente, il 120 per cento e il 150 per cento dei posti dell'organico, così che le risorse disponibili siano superiori a quelle occorrenti nell'ipotesi di assegnare a tutto il personale tali fasce;

f) le risorse di cui ai commi 1 e 2 eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento, anche se già assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi della lettera d), sono versate alle entrate dello Stato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per essere assegnate, l'anno successivo, al fondo nazionale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

5. Rimane ferma la ricostruzione di carriera prevista all'atto della conferma in ruolo del personale docente.

6.08. Centemero, Brunetta, Gelmini.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Articolo 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20.

2. All'attuazione delle finalità del comma 1, concorrono, nei limiti delle disponibilità, le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi

strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziare per le scuole statali dalla presente legge.

6.07. Vignali, Scopelliti, Binetti.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziare per le scuole statali dalla presente legge.

***6.03.** Malpezzi, Fioroni, Ascani, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province

autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziare per le scuole statali dalla presente legge.

***6.04.** Pisicchio, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20.

2. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziare per le scuole statali dalla presente legge.

***6.010.** Centemero, Palmieri, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziare per le scuole statali dalla presente legge.

***6.011.** Canterini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni

formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18,19 e 20. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziare per le scuole statali dalla presente legge.

***6.0.1000.** Miotto.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dal 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

6.05. Pisicchio, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l'organico di rete)

1. A far data dall'anno scolastico 2015/16 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali, che in sede di prima applicazione per l'anno scolastico 2015/16 coincidono con i distretti.
 2. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca emana un decreto avente natura non regolamentare che disciplina il funzionamento delle reti di scuole in riferimento ai principi per l'assegnazione dei docenti afferenti all'albo territoriale alle istituzioni scolastiche e per l'assegnazione delle risorse destinate alla rete per le proprie finalità.
 3. Con successivi decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 gennaio 2016 sono istituite le reti di scuole di cui al comma 1, sentiti i dirigenti coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di Dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente scolastico dall'articolo 7 della presente legge. Le reti di scuola, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite all'articolo 2 alle singole istituzioni scolastiche.
 4. Con ulteriore decreto avente natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.
- 6.0.1001.** Centemerro, Palmieri.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l'istituzione dell'organico di rete).

1. A far data dall'anno scolastico 2016/2017 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali.
2. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 agosto 2016 sono istituite le predette reti di scuole, sentiti i dirigenti scolastici coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente

scolastico dall'articolo 7 della presente legge. Le reti di scuole, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite dall'articolo 2 alle singole istituzioni scolastiche.

3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.

6.09. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«ART. 6-bis.

(Nucleo di valutazione del funzionamento degli istituti e Conferenza di rendicontazione).

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, un nucleo di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti assicurando in ogni caso la presenza di soggetti esterni individuati dal Consiglio d'istituto sulla base di criteri di competenza.

2. Il nucleo di valutazione predispose un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e del Piano di miglioramento.

3. I Dirigenti scolastici, sul Piano triennale dell'offerta formativa e sulle procedure e sugli esiti dell'attività dei nuclei di valutazione, promuovono annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio e invia una relazione in merito all'Ufficio Scolastico Regionale».

6.01. Centemero, Palmieri.